

Proposta di regolamento studenti uditori nei corsi serali

Proponente: prof.ssa Lucia Pilleri

Premessa: Al fine di arginare almeno in parte l'elevata dispersione scolastica, particolarmente significativa per la nostra regione e il nostro territorio, l'istituto si propone di venire incontro alle particolari esigenze che si possano manifestare, specialmente nei corsi serali laddove gli iscritti sono adulti con impegni lavorativi e familiari non prevedibili e spesso non derogabili.

L'opportunità di frequenza da studente uditore può rappresentare un'esperienza di scolarizzazione importante, ed è pensata come strumento di sostegno e di orientamento per gli adulti che intendono prepararsi per gli esami integrativi, esami di idoneità o per l'esame di Stato anche come privatisti.

Art. 1 Iscrizioni

Possono iscriversi come studenti uditori ai corsi serali gli adulti (maggiorescenari) che intendano sostenere nell'istituto esami integrativi o esami di idoneità finalizzati all'iscrizione presso l'istituto nell'anno scolastico successivo e che, a seguito di un colloquio con i docenti del consiglio di classe della classe richiesta, vengano valutati idonei alla frequenza.

Possono fare richiesta di frequenza come studenti uditori anche gli studenti che abbiano fatto richiesta di ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo.

Condizione necessaria perché uno richiedente venga ammesso alla frequenza delle lezioni in qualità di uditore è la delibera positiva in tal senso del consiglio di classe della classe per cui è stata fatta richiesta. Il Dirigente, sentito il Coordinatore di classe o il referente dei corsi serali, tenuto conto della numerosità del gruppo classe, della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostacolare l'accettazione della richiesta, dispone l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Lo studente uditore presenta domanda, su apposito modello, da ottobre a maggio ed è tenuto a pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale apposita il contributo deliberato dal Consiglio di Istituto.

Lo studente uditore viene inserito in un apposito elenco, così che sia coperto dall'assicurazione per infortuni per l'anno scolastico in corso.

Art. 2 Frequenza

Lo studente uditore ha facoltà di assistere alle lezioni della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti.

Ha facoltà di sostenere le prove di verifica ma non sarà soggetto a valutazione né in corso d'anno né a fine anno scolastico, e perciò non verrà valutato in sede di scrutinio.

Lo studente uditore è obbligato a rispettare il regolamento di istituto e, in caso di infrazioni potrà essere deliberata, in qualsiasi momento, la definitiva esclusione dalle lezioni. Il docente presente in classe annoterà la presenza alle lezioni e l'entrata e l'uscita dello studente se non coincidenti con l'inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione delle assenze o dei ritardi.

Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.